



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 46 del 05/04/2018

“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante da sentenze esecutive: 1) n. 2761/2017 C.d.A. di Bari – Sez. Lav. (cont. 536/12/FO); 2) n. 2387/2017 C.d.A. di Bari – Sez. Lav. (cont. 255/13/FO); 3) n. 1913/2017 G.d.P. di Bari (cont.524/16/CA-SC)”.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle seguenti sentenze esecutive:

- 1) n. 2761/2017 C.d.A. di Bari – Sez. Lav. (cont. 536/12/FO);
- 2) n. 2387/2017 C.d.A. di Bari – Sez. Lav. (cont. 255/13/FO);
- 3) n. 1913/2017 G.d.P. di Bari (cont.524/16/CA-SC)".

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dai titoli esecutivi sopra indicati, si specifica quanto segue.

In merito al contenzioso di cui al numero 1), si riferisce che il ricorrente, sig. P. V. proponeva appello avverso la sentenza definitiva n. 1574/14 del Tribunale di Bari Sezione Lavoro con la quale, dichiarata cessata la materia del contendere afferente il pagamento di vari emolumenti, statuiva la compensazione delle spese legali.

La Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 2761/2017, pertanto, accoglieva parzialmente l'appello, condannando la Regione a pagare nei confronti del legale del ricorrente, dichiaratosi anticipatario, i due 2/3 delle spese di 1 grado liquidate per l'intero in € 1.500,00, oltre accessori e compensando il restante terzo; inoltre, compensava le spese di secondo grado.

Conseguentemente, occorre riconoscere quale debito fuori bilancio e a titolo di spese legali l'importo complessivo di € 1.459,12 (di cui € 230,00 per ritenuta d'acconto), come da nota spese.

In merito al contenzioso sopra indicato al n. 2), il sig. N. F., proponeva al Tribunale di Bari Sezione Lavoro ricorso per sentire accertare e dichiarare il suo diritto a percepire l'indennità di percorso per il periodo dal 2007 al 30.05.2010. Si costituiva la Regione eccependo la infondatezza della domanda e sollevando l'eccezione di prescrizione quinquennale. All'esito del giudizio, il Tribunale di Bari sez. Lavoro, in controtendenza ad un ormai consolidato orientamento rigettava il ricorso. Proponeva, pertanto, appello il sig. N.F. avverso la suddetta sentenza che, veniva accolto dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 2387/2017 la quale, allineandosi all'orientamento prevalente ridetto, condannava la Regione al pagamento dell'indennità chilometrica per il periodo da dicembre 2007 al 30.05.2010, oltre spese legali del primo grado di giudizio stabilite in € 850,00 e € 1.000,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge.

Conseguentemente, occorre riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 12.195,23 di cui € 7.447,72 a titolo di indennità chilometrica, € 1.046,47 per interessi legali, € 1.001,67 per rivalutazione monetaria in favore del sig. N.F. e € 2.699,37 (di cui € 425,50 per ritenuta di acconto) a titolo di spese legali in favore dell'avv. L.G..

In merito al contenzioso sopra indicato al n.3) si riferisce che il sig. L.L., si rivolgeva al Giudice di Pace di Bari, affinché previa declaratoria di esclusiva responsabilità, venisse condannata la Regione Puglia al ristoro dei danni subiti al proprio appezzamento di terreno a causa di un incendio propagatosi a causa della cattiva manutenzione di un terreno sede di un collettore esterno di fogna nera.

La Sezione scrivente, prontamente, rappresentava all'Avvocatura regionale l'assenza di responsabilità dell'ente, facendo presente che ogni responsabilità era da attribuirsi all'AQP in qualità di esclusivo gestore dell'area sedime di condotta fognaria (relazione prot. 7774 del 07.06.2016).

Con nota 12569 del 29.10.2017, l'Avvocatura regionale, trasmetteva sentenza 1913/2017 con cui, invece, il Giudice di Pace, dichiarava la responsabilità civile per cose in custodia in capo alla Regione, condannandola al pagamento della somma di € 3.144,00, oltre rivalutazione ed interessi, oltre spese legali quantificate in € 1.328,80, oltre accessori, nonché € 885,87 a titolo di costo di CTU (anticipato dall'attore).

Con nota del 19.10.2017 prot. 22648, la Sezione Demanio e Patrimonio, alla luce della relazione sopra citata, chiedeva all'avvocatura se vi fosse spazio per l'impugnazione della presente sentenza. Tuttavia, come da riscontro di quest'ultima (nota 13623 del 23.10.2017) stante la mancata chiamata in terzo dell'Aqp in primo grado, veniva consigliato alla Sezione Demanio di dare seguito alla sentenza.

Conseguentemente occorre riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sopra descritta sentenza e degli atti di precetto nelle more notificati per un importo complessivo:

- di € 4.517,77 (di cui € 3.144,00 a titolo di sorte capitale, € 50,89 a titolo di rivalutazione, € 17,17 per interessi legali, € 1.058,77 a titolo di spese anticipate al CTU e € 246,94 per spese di precetto in favore in favore dell'attore;
- nonché di € 1.886,17 (di cui € 331.16 per ritenuta d'acconto) a titolo di spese legali in favore dell'avvocato costituito.

In considerazione della conclusione dei giudizi sopra descritti e delle relative sentenze, si ritiene improcrastinabile avviare il relativo procedimento per il pagamento attraverso il presente disegno di legge del corrispondente debito fuori bilancio. All'esito dell'istruttoria preliminare, pertanto, la spesa complessiva risulta di € 20.058,29=, così suddivisa:

- a) € 7.447,72= per rimborso indennità chilometrica;
- b) € 3.144,00= per risarcimento
- c) € 1.063,64= per interessi legali;
- d) € 1.052,56= per rivalutazione monetaria;
- e) € 7.350,37= per titolo di spese legali.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, con imputazione alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1, capitolo n. 131091 *'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso'* C.R.A. 66.6.; Missione 1, Programma 5, Macro aggregato 10, P.d.C. 1, 10, 5, 2, capitolo 3689 *"Spese per l'amministrazione del Demanio e Patrimonio regionale - Spese per risarcimento danni derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare L.R. 27/95"*. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, spese e competenze derivanti dalle sopra descritte sentenze vengono finanziate con imputazione, rispettivamente, a Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1315 *"Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"*, Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1316 *"Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"* e Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 *"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali"*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.

La Dirigente del Servizio Programmazione, Controlli e Archivi

Dott.ssa Anna De Dominicis

Il Dirigente della Sezione del Demanio e Patrimonio

Ing. Giovanni Vitafrancesco

L'Assessore
Avv. Raffaele Piemontese

Legge Regionale _____ 2018, n. _____

“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante da sentenze esecutive: 1) n. 2761/2017 C.d.A. di Bari – Sez. Lav. (cont. 536/12/FO); 2) n. 2387/2017 C.d.A. di Bari – Sez. Lav. (cont. 255/13/FO); 3) n. 1913/2017 G.d.P. di Bari (cont.524/16/CA-SC)”.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“E’ riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio dell’importo complessivo di € 20.058,29=, derivante da sentenze esecutive:

- 1) n. 2761/2017 C.d.A. di Bari – Sez. Lav. (cont. 536/12/FO) per un totale complessivo di € 1.459,12 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d’acconto.
- 2) n. 2387/2017 C.d.A. di Bari – Sez. Lav. (cont. 255/13/FO) per un totale complessivo di € 12.195,23 (di cui € 7.447,72 per rimborso indennità, € 1.046,47 per interessi, € 1.001,67 per rivalutazione monetaria, € 2.699,37 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d’acconto);
- 3) n. 1913/2017 G.d.P. di Bari (cont.524/16/CA-SC) per un totale complessivo di € 6.403,94 (di cui € 3.144,00 per risarcimento, € 17,17 per interessi, € 50,89 per rivalutazione monetaria, € 1.058,77 per rimborso spese CTU, € 246,94 per rimborso spese legali, nonché € 1.886,17 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d’acconto).”

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con la seguente imputazione:

- € 7.447,72= a titolo di rimborso indennità sul Capitolo 131091 Missione 9 Programma 4 Titolo 1, “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso”;
- € 3.144,00= a titolo di risarcimento danni sul capitolo 3689 Missione 1, Programma 5, Macro aggregato 10, P.d.C. 1, 10, 5, 2, “Spese per l’amministrazione del Demanio e Patrimonio regionale - Spese per risarcimento danni derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare L.R. 27/95”
- € 1.063,64= a titolo di interessi Missione 1 Programma 11 Titolo 1 , Capitolo cap. n. 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”;
- € 1.052,56= a titolo di rivalutazione monetaria Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”
- € 7.350,37= a titolo di spese legali Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”.